



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione C.C. n° 3 del 29/01/2010
(Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/02/2010 al 27/02/2010)

CAPO I
SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.
2. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo Strumento Urbanistico comunale.

Art. 2
Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria.

Art. 3
Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale.
3. All'infuori dei casi di flagrante reato gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

Art. 4
Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal Servizio di Polizia Municipale.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

Art. 5 Ingresso in fondi altrui

1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 6 Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.
3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.
4. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni non classificate come rurali, si applicano anche alle porzioni di terreno fabbricabile ovunque collocate e non ancora edificate.
5. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
6. L'inosservanza del presente precetto è sanzionata da € 200,00 a € 500,00

Art. 7 Cani a guardia delle proprietà private

1. I cani posti a guardia delle proprietà private possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato con modalità stabilite negli atti di governo del territorio per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino liberi e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani posti a guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali siti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
4. L'inosservanza del presente precetto è sanzionata da € 200,00 a € 500,00

CAPO III DEL PASCOLO

Art. 8

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Nel rispetto dei requisiti legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 9

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade; essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale
2. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 10

Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.
3. Tale permesso deve essere esibito a richiesta verbale degli ufficiali o agenti di cui all'art. 2.

Art. 11

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito, dagli organi di vigilanza, all'autorità competente e tenuto al

risarcimento dei danni.

Art. 12
Pascolo degli animali caprini

1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.
2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

CAPO IV
DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 13
Strade pubbliche e pertinenze

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
2. E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.
3. I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.
4. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.
5. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
6. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
7. Le diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.
8. La pavimentazione della strada di accesso, per almeno trenta metri, dovrà essere analoga a quella della via pubblica.
9. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.
10. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.

Art. 14
Terreni laterali alle strade

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
2. E' proibito costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di tre metri dal confine stradale, salvo norme diverse previste dallo Strumento Urbanistico.
3. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3 dal ciglio se di altezza superiore.

4. Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale e le recinzioni poste a distanza inferiore dovranno essere rimosse, improrogabilmente, entro un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' proibito inoltre, in prospicenza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.
6. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.
7. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.
8. L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.
9. Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante.
10. Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve si osservano le disposizioni vigenti in materia e possono essere eseguite a condizione che consentano una sufficiente visuale, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dal punto di inizio della curva.
11. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della strada.

Art. 15

Taglio di erbe e rami o ripulitura delle fosse e/o eventuale abbassamento del loro livello e fosse di scolo

1. I proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale ed in particolare per le zone collinari dovranno provvedere entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alle seguenti operazioni:
 - a) taglio dei rami e delle erbe che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) taglio delle erbe sulla riva dei fossi o capi-fossi, botri ecc,
 - c) ripulitura degli argini degli stessi fossi o capi-fossi, botri ecc
 - d) scavo e livellamento dei fossi di scolo, ripulitura dei tombini, degli attraversamenti sotto strada, dei ponticelli e di quant'altro possa impedire il deflusso delle acque meteoriche;
 - e) ricostruzione o realizzazione di nuovi fossi di scoli al fine di mantenere un'ideale capacità di scorrimento delle acque e di regolarne il deflusso. I fossi dovranno avere un decorso trasversale alla pendenza dei terreni, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
2. I proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale ed in particolare nelle zone collinari dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) allargare ed approfondire idoneamente i fossi di scolo, nel caso in cui questi fossi siano incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa;
 - b) eseguire le lavorazioni dei terreni seminativi nudi o arborati nel senso del minor pendio;
 - c) garantire che i fossi di scolo livellari trasversali alla pendenza massima del versante abbiano una profondità doppia di quella di aratura e si trovino ad una distanza idonea allo smaltimento delle acque e comunque non superiore a 25 metri;
 - d) non trasformare terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
3. I proprietari e i conduttori di terreni o piccoli appezzamenti o giardini sul territorio comunale che sono locati o confinano con i centri abitati dovranno provvedere entro e non oltre il 28 febbraio, 30 maggio e 30 settembre di ogni anno alle seguenti operazioni:

- a) taglio dei rami e delle erbe che si protendono oltre il ciglio stradale, che intralcino il passaggio dei pedoni, o che costituiscano situazioni degradanti o indecorose;
 - b) taglio delle erbe sulla riva dei fossi o capi-fossi, botri ecc,
 - c) ripulitura degli argini degli stessi fossi o capi-fossi, botri ecc
 - d) scavo e livellamento dei fossi di scolo, ripulitura dei tombini, degli attraversamenti sotto strada, dei ponticelli e di quant'altro possa impedire il deflusso delle acque meteoriche;
4. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari o conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali, ciglionamenti e terrazzamenti.
5. Nelle sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostruire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
6. Il materiale derivante dalla falciatura di erbe e dalla potatura delle piante dovrà essere immediatamente allontanato e smaltito nei modi previsti dalla legge.
7. L'inosservanza del presente precetto è sanzionato da € 200,00 a € 500,00

Art. 16 Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno riscosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17 Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
- a) il percorso con trattorie cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 18 Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dai frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 19 Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete.

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, Enel ecc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 20 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
2. In questi casi, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.
3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 21 Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.
3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO V - ACQUE

Art. 22 Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

Art. 23 Tutela dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche, così come disciplinate del R.D. n. 523/1904, dalla Delibera Consiglio regionale n. 230/1994, come modificata dall'art. 65 del D.C.R. n. 12 del 25.01.2000, dalla Decisione della Giunta Regionale n. 18 del 29.12. 1994, dal D.C.R. n. 12 del 25.01.2000, con particolare attenzione agli articoli riguardanti la difesa del suolo ed all'art. 65 e seguenti, dalla Legge n. 36/1994 e successive modificazione ed integrazioni, dal D.L. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici e di fare opere per rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
3. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.

4. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (Ufficio tecnico comunale, A.S.L., A.R.P.A.T.).

5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.

6. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

7. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente; così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

Art. 24

I fossi di scolo

1. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni; così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.

2. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

CAPO VI - CACCIA E PESCA

Art. 25

Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI

Art. 26

Accensione fuochi

1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

2. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.

4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

5. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
6. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
8. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

Art. 27
Prevenzione incendi

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI

Art. 28
Trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.
3. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.
4. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.
5. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.
6. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".
7. È fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrale del civico acquedotto.

Art. 29
Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

CAPO IX - PIANTE E BESTIAME

Art. 30

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 31

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 32

Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 33

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2000 con le successive modifiche ed integrazioni - Legge Forestale della Toscana.
2. Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 34

Collocamento di esche avvelenate

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 35

Derattizzazione

1. Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 39/2001.

Art. 36

Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 37

Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

1. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

2. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 38

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;

d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 39

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Municipale.

2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 40

Trasporto di animali in posizioni scomode

1. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aerati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 41

Maltrattamento di animali

1. Il maltrattamento di animali é sanzionato in conformità alle vigente disposizioni.

Art. 42

Detenzione e conduzione di cani e di animali da compagnia

1. Gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dalla ASL e delle altre autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico comunale.
2. E' consentita la detenzione di animali da compagnia purchè ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non possa originare inconvenienti igienico-sanitari o turbativi della quiete pubblica, nel rispetto dell'idoneità degli spazi che occorrono per detenerli.
3. In caso di detenzione di cani all'esterno, è fatto obbligo di individuare per il periodo notturno e per la somministrazione di pasti, un idoneo spazio recintato e munito di copertura per la protezione dalle intemperie, provvisto di pavimento in materiale impermeabile, munito di presa d'acqua per le operazioni di lavaggio e disinfezione, canaletta di raccolta delle deiezioni e dei residui dei lavaggi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate la mattina e la sera.
4. In caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo notturno, confinare gli animali in ambiente chiuso o adottare sistemi di contenimento del rumore in modo da minimizzare l'emissione sonora.
5. Tali strutture di dimensione idonea a garantire il benessere degli animali (DPCM 28.02.2003), dovranno essere poste alla distanza prevista nel Regolamento edilizio, salvo il caso di edificio unifamiliare dove si dovrà rispettare la sola distanza dai confini. Nel Regolamento edilizio verranno indicate le dimensioni massime dei recinti e degli spazi coperti.
6. La detenzione di mute di cani in numero superiore a sette è in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati.
7. Tutti gli animali devono essere contrassegnati da microcip o tatuaggio. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a registrare i propri animali all'anagrafe canina.

Art. 43

Museruola e guinzaglio

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Il guinzaglio è obbligatorio quando il cane è accompagnato in particolari luoghi pubblici destinati a passeggiata e transito pedonale, in aree necessariamente affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti.
Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani compresi nell'elenco di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico. Nei parchi, nei giardini pubblici, negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco per i bambini, individuate da apposita segnaletica, è vietato l'accesso dei cani.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a Euro 150,00 L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

Art. 44

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico, nelle strade, piazze o pubbliche vie dei centri abitati i proprietari o i conduttori dei cani, sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al primo comma lettera a del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00, oltre alla asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 35,00 a € 90,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 45

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolare esigenze di specie, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- 2) E' fatto divieto di detenere i cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e/o dal sole diretto
- 3) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessario, la catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale
- 4) La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. La catena deve essere dotata di idoneo moschettone che regala sia il collare che l'attacco allo scorrevole.
Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 5) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo
- 6) All'interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti

Art. 46

Particolari situazioni

1. E' data facoltà ai bar, ristoranti e simili pubblici esercizi o negozi di ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi nelle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole
3. La conduzione nelle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico di cani femmina durante l'estro deve avvenire facendo particolare attenzione alla presenza di altri cani
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì

vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici. Sono consentiti solo gli interventi che rispettino i limiti dell'Ordinanza Ministeriale 28 marzo 2007

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da €. 25,00 a €. 75,00

7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00

8. In deroga alle diverse previsioni locali è ammesso in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi , il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

9. L'accesso dei cani guida di ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico è regolamentato dalla Legge 8/2/2006 n. 60.

Art. 47

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani e/o dai cani morsicatori, i proprietari o i conduttori di cani sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi.

2. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, valgono le disposizioni sancite dalla LRT 59/2009.

Art 48

Recidiva

1. In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 53 e 55 si provvederà all'allontanamento dell'animale in struttura Convenzionata a spese del proprietario

Art 49

Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 50

Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione ed intonacate.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

3. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

CAPO X SANZIONI

Art. 51
Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale e della polizia giudiziaria.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.
3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103 ad Euro 500 .
4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.
5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103 ad Euro 500 .
7. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 154 ad Euro 500,00.
8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
9. Per le violazioni alle norme del presente regolamento in materia di detenzione e conduzione di cani e di animali da compagnia: art. 42/43/44/45/46/47/48/49, valgono le disposizioni della LRT 59/2009.

Art. 52
Proventi

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 3. Modalità di espletamento del servizio

Art. 4. Provvedimenti di Polizia Rurale

CAPO II - DELLA PROPRIETÀ PRIVA E FONDI CINTATI

Art. 5. Ingresso in fondi altrui

Art. 6. Pulizia di terreni agricoli incolti

Art. 7. Cani a guardia delle proprietà private

CAPO III - DEL PASCOLO

Art. 8. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art. 9. Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

Art. 10. Pascolo lungo le strade e in fondi privati

Art. 11. Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 12. Pascolo degli animali caprini

CAPO IV - DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art.13. Strade pubbliche e pertinenze

Art. 14. Terreni laterali alle strade

Art. 15. Taglio di erbe e rami o ripulitura delle fosse e/o eventuale abbassamento del loro livello e fosse di scolo

Art. 16. Inadempienza

Art. 17. Atti vietati sulle strade

Art. 18. Manutenzione di strade vicinali

Art. 19. Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete.

Art. 20. Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

Art. 21. Trasporto di letame

CAPO V – ACQUE

Art. 22. Deflusso delle acque

Art. 23. Tutela dei corsi d'acqua

Art. 24. I fossi di scolo

CAPO VI - CACCIA E PESCA

Art. 25. Caccia e pesca

CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI

Art. 26. Accensione fuochi

Art. 27. Prevenzione incendi

CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI

Art. 28. Trattamenti fitosanitari

Art. 29. Uso fertilizzanti

CAPO IX - PIANTE E BESTIAME

Art. 30. Difesa contro le malattie delle piante

Art. 31. Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Art. 32. Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

Art. 33. Norme relative alla protezione delle piante

Art. 34. Collocamento di esche avvelenate

Art. 35. Derattizzazione

Art. 36. Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

Art. 37. Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

Art. 38. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 39. Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 40. Trasporto di animali in posizioni scomode

Art. 41. Maltrattamento di animali

Art. 42. Detenzione e conduzione di cani e di animali da compagnia

Art. 43. Museruola e guinzaglio

Art. 44. Raccolta delle deiezioni

Art. 45. Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

Art. 46. Particolari situazioni

Art. 47. Tutela incolumità pubblica dall'aggressività dei cani

Art. 48. Recidiva

Art. 49. Vigilanza

Art. 50. Igiene delle stalle

CAPO X - SANZIONI

Art. 51. Importo delle sanzioni

Art. 52. Proventi

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53. Entrata in vigore